

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione VIII penale

ORDINANZA

Il Giudice,

sulla istanza del Pubblico Ministero formulata in udienza e per iscritto in data 11 settembre 2023 di revoca dell'ordinanza emessa da questo Tribunale all'udienza del 4 luglio 2023, considerate le argomentazioni difensive esposte all'udienza dell'11 settembre 2023, nella memoria depositata in Cancelleria il 21 settembre 2023 dall'avv. _____ in data odierna dall'avv. _____ ritenuto

- che dalla richiesta del PM non emergono elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse nell'ambito dell'ordinanza di cui si chiede la revoca;
- che infatti la recente sentenza della Cassazione n. 27148/2023, richiamata dalla Procura a sostegno della propria richiesta, evidenzia – occupandosi solo dell'attività di prelievo di campioni e non della seguente attività di analisi – che *“l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali è riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni”*;
- che, nel caso di specie, il campionamento del terreno rientra certamente tra i casi fatti salvi dalla Suprema Corte, trattandosi di attività che ha richiesto specifiche competenze tecniche, come dimostrato dal coinvolgimento di operatori specializzati dell'ARPA i quali già in sede di prelievo dei campioni si sono avvalsi di particolari attrezzature e hanno applicato specifiche metodiche UNI;
- che le analisi merceologiche e chimiche sui campioni sono state eseguite in laboratorio da personale specializzato;
- che, di conseguenza, come già osservato nell'ordinanza del 4 luglio 2023, il campionamento e le successive analisi rientrano nella disciplina di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p.;
- che, anche a prescindere dalla qualificazione *ab origine* dei suddetti accertamenti tecnici come ripetibili o irripetibili – accertamenti in relazione ai quali non risulta essere stata peraltro eseguita una dettagliata attività di verbalizzazione –, con il venir meno del vincolo reale – evenienza non solo prevedibile ma anche conosciuta dall'ufficio di Procura – è di fatto cessata irrimediabilmente la possibilità di ripeterli, attesa anche la mancata conservazione presso l'ARPA di campioni rappresentativi del materiale sottoposto ad esame;
- che in questo modo la difesa non ha avuto la possibilità di interloquire sulle modalità di campionamento e sulla rappresentatività dei campioni e sulla correttezza delle metodiche impiegate,

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione VIII penale


nonché di partecipare alle attività tecniche con l'ausilio di un consulente;

P.Q.M.

conferma

l'ordinanza emessa all'udienza del 4 luglio 2023.

Milano, 27 settembre 2023

Il Giudice

Dott.ssa Orsola De Cristofari